



PROVINCIA DI MATERA

**SETTORE FORESTAZIONE AGRICOLTURA PARCHI
E RISERVE NATURALI CACCIA E PESCA**

Proposta di
REGOLAMENTO DI GESTIONE
“RISERVA NATURALE REGIONALE
SAN GIULIANO”

Legge Regionale 39/00

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
DR. FOR. ENRICO L. DE CAPUA

L'ASSESSORE AL RAMO
GEOM. FRANCESCO LABRIOLA

REGOLAMENTO DI GESTIONE RISERVA NATURALE REGIONALE SAN GIULIANO

Legge Regionale 39/2000

Elenco articoli previsti

TITOLO I

NORME ED INDIRIZZI GENERALI

ARTICOLO	1	Finalità
ARTICOLO	2	Normativa di riferimento
ARTICOLO	3	Gestione
ARTICOLO	4	Zonazione

TITOLO II

DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' ALL'INTERNO DELLA RISERVA

ARTICOLO	5	Costruzione di opere e manufatti
ARTICOLO	6	Regime autorizzatorio
ARTICOLO	7	Vigilanza e controllo sulla gestione
ARTICOLO	8	Circolazione dei mezzi motorizzati
ARTICOLO	9	Circolazione dei mezzi non a motore
ARTICOLO	10	Navigazione
ARTICOLO	11	Balneazione
ARTICOLO	12	Pubblicità e manifestazioni
ARTICOLO	13	Sorvolo e atterraggio di mezzi aerei
ARTICOLO	14	Accesso a piedi del pubblico
ARTICOLO	15	Campeggio ed attività ricreative
ARTICOLO	16	Disturbo della quiete e degli habitat
ARTICOLO	17	Rifiuti e lavaggi
ARTICOLO	18	Scarichi – Prelievi idrici
ARTICOLO	19	Prodotti chimici
ARTICOLO	20	Asportazione ed inerti
ARTICOLO	21	Accensione di fuochi
ARTICOLO	22	Gestione forestale
ARTICOLO	23	Gestione faunistica
ARTICOLO	24	Funghi, tartufi, prodotti del sottobosco, flora
ARTICOLO	25	Riprese fotografiche e cinematografiche

TITOLO III

PIANO DI GESTIONE, SANZIONI, MISURE DI CONTROLLO E SALVAGUARDIA

ARTICOLO	26	Piano di Gestione
ARTICOLO	27	Sanzioni amministrative
ARTICOLO	28	Attività di controllo e sorveglianza
ARTICOLO	29	Iniziative ed interventi non previsti

REGOLAMENTO
RISERVA NATURALE REGIONALE SAN GIULIANO

Legge Regionale 39/2000

ARTICOLO 1 Finalità

1. La finalità del presente Regolamento, in attuazione della L. 394/1991 e delle L.R. 28/94 e 39/2000, è quella di garantire e promuovere la conservazione degli habitat e degli ecosistemi intesa come salvaguardia, tutela e difesa delle risorse naturali considerate nel loro complesso, con particolare riferimento alla biodiversità.
2. Il presente Regolamento opera in attuazione dei Programmi Regionali per le aree protette e delle relazioni programmatiche allegata a specifiche Deliberazioni del Consiglio Provinciale di Matera.

ARTICOLO 2 Normativa di riferimento

1. Le leggi dello Stato, della Regione Basilicata, i piani, i programmi ed i provvedimenti a carattere generale dell'Amministrazione Provinciale di Matera costituiscono la normativa di riferimento per la Riserva. Le altre normative di settore concernenti il territorio e le risorse biotiche ed abiotiche, in quanto applicabili, costituiscono altresì normativa di riferimento per la Riserva.
2. I Comuni di Matera, Miglionico e Grottole, interessati alla Riserva, sono tenuti ad adeguare entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento i propri regolamenti e il proprio strumento urbanistico. Decorso inutilmente predetto termine le presenti disposizioni prevalgono su quelle degli Enti Locali interessati, compreso le eventuali previsioni difformi contenute negli strumenti urbanistici, costituendone, di fatto, variante.

ARTICOLO 3 Gestione

1. La gestione della Riserva, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3 della L.R. 39/2000, è esercitata dalla **Provincia di Matera**.
2. La realizzazione di attività gestionali e di iniziative finalizzate al raggiungimento delle finalità della legge istitutiva della Riserva può essere affidata, sulla base di apposita convenzione, dalla Provincia ad un Ente Gestore, individuato tra soggetti pubblici e /o privati così come sancito dal co. 2 art. 3 della L.R. 39/2000.
3. La Provincia è tenuta a dotarsi di un Programma di Gestione Territoriale finalizzato al conseguimento delle finalità istitutive della Riserva e del miglioramento della situazione naturalistico-ambientale di concerto con i comuni territorialmente interessati.

ARTICOLO 4 Zonazione

1. Il territorio compreso nella Riserva Naturale è suddiviso in 3 zone secondo il diverso grado di protezione da applicare:
"zona A" (zona di massima protezione);
"zona B" (zona di fruizione controllata);
"zona C" (zona di attività privata);
In ogni caso, indipendentemente dal tipo di gestione del singolo ambito, sarà possibile applicare un diverso grado di protezione connesso alle locali particolari emergenze ambientali meritevoli di particolare tutela o particolari regimi di protezione su siti interessati da fenomeni di degrado di vario genere.
2. Per meglio individuare tali aree si allega al presente Regolamento una planimetria

dell'area in scala 1: 40.000 (elaborata sulla base della Carta Topografica d'Italia IGM, foglio N° 472 e 491) in cui sono evidenziate le seguenti zone.

Zona A:

Comprende le aree di maggior importanza naturalistica. In questa zona l'accesso all'uomo e a qualsiasi mezzo è strettamente regolamentato. Possono essere ammessi, previa autorizzazione della Provincia, coloro che abbiano documentati motivi di studio, ricerca scientifica e didattici;

Zona B:

In questa zona l'accesso delle persone è regolato da percorsi e da altre eventuali infrastrutture.

Così come previsto dalla L. R. 39/2000 in questa zona è stata prevista l'esercizio della pesca regolamentata (vedasi apposito regolamento);

Zona C:

Questa zona comprende le aree di proprietà privata interne alla Riserva generalmente localizzate esternamente alla fascia boscata demaniale.

In questa zona, nel rispetto assoluto delle vigenti leggi, ed in particolare della L. 394/91, L.R. 28/94 e L.R. 39/2000, i privati possono svolgere le proprie attività agricole ed artigianali.

ARTICOLO 5 Costruzione di opere e manufatti

1. Nella Riserva, a norma dell'art. 2 comma 1 della L.R. 39/2000, è vietata la realizzazione di nuove opere edilizie nonché l'esecuzione di opere di trasformazione del territorio e cambiamenti di destinazione d'uso in contrasto con le finalità della Riserva.
2. Salvo quanto previsto al comma 1 lettera h dell'art. 2 della L.R. 39/2000, per garantire il raggiungimento delle finalità proprie della Riserva e la funzionalità dell'area, è consentita la realizzazione di strutture e infrastrutture necessarie alla gestione della Riserva e al raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1 della L.R. 39/2000.

Sono comunque fatti salvi i seguenti interventi:

- a) opere o manufatti edilizi e non, per la fruizione della Riserva;
 - b) impianti tecnici e tecnologici funzionali alla fruizione, al controllo e alla vigilanza;
 - c) opere di trasformazione del territorio per l'attuazione dei Piani di Gestione agroforestali, faunistici, idraulici e idrogeologici;
 - d) demolizioni e ricostruzioni di strutture, di pubblica utilità.
3. nel patrimonio edilizio esistente, sempre che non siano in contrasto con le finalità della Riserva, sono consentiti:
 - a) cambiamenti di destinazione d'uso esclusivamente per usi compatibili con le finalità della Riserva;
 4. Nel patrimonio edilizio esistente, sempre che non siano in contrasto con le finalità della Riserva, sono consentiti i seguenti interventi edilizi:
 - a) manutenzione ordinaria;
 - b) manutenzione straordinaria;
 - c) restauro e risanamento conservativo;
 - d) ristrutturazione edilizia con possibilità di variazione di destinazione d'uso nei termini precedentemente espressi;
 - e) sistemazione dell'area di pertinenza dei fabbricati ove è consentita, previa autorizzazione della Provincia di Matera; la realizzazione di nuove separazioni fisiche, quali recinzioni, muretti, reti, cancellate al fine di garantire il raggiungimento delle finalità della Riserva.
 5. L'Ente preposto al rilascio del nulla osta, così come previsto dal successivo articolo 6 del presente regolamento, può definire particolari condizioni al fine di minimizzare e mitigare gli impatti ambientali, richiedendo al tal fine anche particolari approfondimenti progettuali.

ARTICOLO 6 Regime autorizzatorio

1. Il nulla osta preventivo per ottenere concessioni ed autorizzazioni per interventi ed opere, nelle aree comprese nella Riserva,

è rilasciato dalla **Provincia di Matera** e in conformità a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia.

ARTICOLO 7 Attività di controllo e sorveglianza

1. Il controllo sull'applicazione e sul rispetto del presente Regolamento è affidato agli agenti di Polizia locale, gli agenti di Polizia Provinciale, urbana e rurale, al Corpo Forestale dello Stato, a guardie ecologiche volontarie di associazioni riconosciute dal Ministero dell'Ambiente e alle quali sia attribuita la qualifica di guardia giurata secondo le norme di pubblica sicurezza, coordinate dall'Ente Provincia ai sensi del co. 4 art. 45 L.R. 2/95.

ARTICOLO 8 Circolazione dei mezzi motorizzati

1. All'interno della Riserva è vietato il transito e la sosta fuori dalle strade e dai sentieri segnalati dei veicoli a motore fatta eccezione per i mezzi di soccorso istituzionali ed antincendio, per quelli di servizio dell'Ente Gestore e per quelli espressamente autorizzati per comprovati motivi di ricerca scientifica e di manutenzione delle aree.
2. All'interno delle aree private presenti nella Riserva è consentita esclusivamente la circolazione dei mezzi motorizzati di supporto alle attività agricole ivi praticate.

ARTICOLO 9 Circolazione dei mezzi non a motore

1. La circolazione dei mezzi non motorizzati è consentita solo nella Zona B e nella Zona C; è fatto salvo l'uso dei mezzi motorizzati solo per particolari necessità su autorizzazione della **Provincia di Matera**.

ARTICOLO 10 Navigazione

1. Nella Riserva è vietata la navigazione con qualsiasi mezzo, sia a motore che senza motore.
2. è consentito l'uso di imbarcazioni di ridotte dimensioni per documentati motivi di studio o per necessità legate alla gestione naturalistica e idraulica, previa autorizzazione del settore competente della **Provincia di Matera**.

ARTICOLO 11 Balneazione

1. E' vietato praticare la balneazione in tutte le sue forme ed in qualsiasi periodo dell'anno.

ARTICOLO 12 Pubblicità e manifestazioni

1. E' vietata l'installazione e l'affissione di qualsiasi cartello pubblicitario sia all'interno che lungo il perimetro stradale da confine della Riserva.
2. E' vietato svolgere attività sportive o manifestazioni, non autorizzate dalla **Provincia di Matera**.

ARTICOLO 13 Sorvolo e atterraggio di mezzi aerei

1. All'interno della Riserva è vietato:
 - a) l'atterraggio e il decollo di mezzi di qualsiasi tipo, compresi quelli radiocomandati e gli aquiloni;
 - b) il sorvolo di mezzi aerei a quota inferiore ai 500 metri.
2. E' consentito l'atterraggio di velivoli solo per attività di soccorso e protezione civile e per prelievo d'acqua per il servizio antincendio in aree non interessate dalla presenza di fauna, oltre che per documentati motivi legati alla gestione della Riserva.

ARTICOLO 14 Accesso a piedi del pubblico

1. L'accesso al pubblico deve essere regolamentato a seconda del regime di protezione applicato (vedi Art. 4 "Zonazione").
2. In caso di particolari flussi di visitatori legati al turismo di massa stagionale, la Provincia e i Sindaci dei comuni di Matera, Miglionico e Grottole, possono adottare specifiche iniziative per limitare l'impatto antropico sul territorio della Riserva stabilendo, in casi eccezionali, anche la chiusura al pubblico, totale o parziale, di alcune aree.
3. A seguito di presenza di visitatori in dette aree, in ottemperanza dell'art. 6 comma 3 della L.R. 39/2000, deve essere ripristinato, a cura delle competenti Amministrazioni Comunali, lo stato dei luoghi attraverso la regolare e puntuale opera di raccolta di rifiuti abbandonati.

ARTICOLO 15 Campeggio ed attività ricreative

1. Non è consentito il campeggio, anche temporaneo, con tende, camper e/o con altri mezzi di soggiorno fatta eccezione di aree da individuare a cura dell'Ente gestore, purchè ad una distanza minima di 100 metri dal lago.

ARTICOLO 16 Disturbo della quiete e degli habitat

1. Nella Riserva è vietato l'uso di fonti di rumore o luminose tali da recare disturbo alla quiete ed agli habitat naturali presenti.
2. Non è consentito, l'uso all'aperto di apparecchi radio, televisivi e simili ad alto volume, salvo le apparecchiature ed i mezzi impiegati in servizio di vigilanza e soccorso pur sempre nel rispetto del comma precedente.

3. E' fatto divieto di introdurre, da parte dei privati, armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura se non autorizzato, fatto salvo quanto previsto dall'art. 22 (gestione faunistica).

ARTICOLO 17 Rifiuti e lavaggi

1. Nella Riserva è vietato l'abbandono, anche temporaneo, dei rifiuti derivanti dal consumo dei pasti o bevande e di rifiuti e residui di qualsiasi altro genere.
2. E' vietato il lavaggio di materiali di qualunque genere e natura nei corpi idrici liberi (lago, fiume, sorgenti, torrenti, stagni, pozzi, ecc.).

ARTICOLO 18 Scarichi – Prelievi idrici

1. Gli scarichi civili e produttivi che non recapitano in pubbliche fognature dovranno rispettare sempre i limiti biochimici imposti dalle normative vigenti. Parametri più restrittivi potranno essere individuati nel piano di gestione o essere stabiliti con apposita deliberazione della Provincia di Matera.
2. I soggetti pubblici e privati che operano all'interno della Riserva sono tenuti ad adottare adeguati sistemi di depurazione degli scarichi civili e produttivi con particolare preferenza per gli impianti fitodepurativi. La diluizione degli scarichi, effettuata in qualsiasi modo, è vietata.
3. I comuni di Matera, Miglionico e Grottole dovranno rilasciare le autorizzazioni all'eventuale scarico nella Riserva con i limiti previsti dal presente regolamento, dal piano di gestione e da eventuali altre deliberazioni e prescrizioni degli Enti pubblici ed Autorità di controllo sanitario.
4. Tutte le captazioni e le derivazioni idriche devono essere autorizzate dalla Provincia ai sensi della normativa statale vigente in materia.

5. Sono auspicati i sistemi di raccolta dell'acqua piovana, alternativi all'emungimento od alla captazione, purchè nel rispetto delle finalità della Riserva.

ARTICOLO 19 Prodotti chimici

1. E' vietato l'uso e l'immissione, nelle aree pubbliche e private della Riserva, di prodotti chimici in grado di alterare e danneggiare gli equilibri naturali esistenti e i cicli idrogeologici. Eventuali danni all'assetto biologico e naturalistico della Riserva dovranno essere riparati immediatamente a spese del responsabile di tale illecito.
2. Particolare attenzione deve essere posta dagli organi di controllo alla verifica sull'uso corretto di sostanze chimiche nelle attività agricole e zootecniche esercitate all'interno della Riserva.

ARTICOLO 20 Asportazione di inerti

1. In riferimento all'art. 2 (comma 1 lettera a) della L.R. 39/2000, è vietata l'asportazione di sabbia, terreno vegetale, rocce e minerali di qualsiasi tipo nonché il loro danneggiamento.
2. E' vietato altresì danneggiare in qualsiasi modo le rocce calcaree e calcarenitiche presenti nella Riserva.

ARTICOLO 21 Accensione di fuochi

1. Nella Riserva, ivi compreso il territorio adiacente alla stessa, è vietata in ogni periodo dell'anno per un raggio di mt. 200, l'accensione di fuochi all'aperto, compresa la bruciatura delle stoppie, salvo che per motivi connessi alla gestione della stessa.
2. Nella aree di proprietà privata è possibile la bruciatura di modeste quantità di materiali vegetali derivanti da lavori di potature di

alberi ed arbusti purchè i punti d'accensione del fuoco siano distanti almeno 100 metri da aree boscate o coperte da vegetazione naturale e siano strettamente sorvegliati dai diretti interessati. Per eventuali danni al patrimonio boscato pubblico deve ritenersi unico responsabile l'autore dell'accensione del fuoco.

3. I proprietari o gestori di strade classificate pubbliche hanno l'obbligo di tenere libere da vegetazione infestante, erbe secche o altri residui forestali o comunque infiammabili, le scarpate e le pertinenze stradali, specie se nelle vicinanze di aree boscate o coperte da vegetazione spontanea. Nell'effettuare la pulizia non si devono usare prodotti chimici (diserbanti, erbicidi).
4. I proprietari di terreni interni alla Riserva sono obbligati alla ripulitura, da vegetazione erbacea ed arbustiva facilmente infiammabile dei margini di terreni posti nelle immediate vicinanze di aree boscate o coperte da vegetazione spontanea.
5. E' vietato l'uso di fuochi pirotecnici sia all'interno della Riserva sia all'esterno per una fascia di almeno 500 metri dal confine con la stessa.
6. Per tutti i casi non previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni previste dalla normativa statale e regionale vigente in materia di lotta agli incendi e difesa delle aree coperte da vegetazione.

ARTICOLO 22 Gestione forestale

1. Sulla base dei piani di manutenzione e gestione del patrimonio forestale, indicati nel Piano di Gestione della Riserva Naturale, possono essere autorizzati abbattimenti di alberi finalizzati esclusivamente al miglioramento del soprassuolo arboreo ed arbustivo. Tali interventi dovranno tener conto delle priorità di conservazione della fauna e della flora.

2. La Provincia potrà predisporre interventi di miglioramento selvicolturale mediante piani di abbattimento che prevedono tagli fitosanitari, diradamenti (per il riequilibrio della densità del soprassuolo e della composizione specifica), tagli miranti a favorire il processo di rinnovazione naturale di specie autoctone.
3. Gli interventi di abbattimento saranno eseguiti dalla Provincia con proprio personale o avvalendosi di ditte specializzate; detti interventi di taglio sono svincolati dalle autorizzazioni e dai pareri contenuti nell'Art. 15 della L. R. 42/98.
4. I piani di taglio saranno conseguenziali all'approvazione da parte della Giunta Provinciale dei progetti relativi, redatti da tecnici dipendenti dell'Ente, in possesso di specifica competenza in materia.
5. Saranno previsti interventi di reintroduzione di specie autoctone arboree ed arbustive.
5. Sono vietate, ai fini della tutela della biodiversità e degli equilibri naturali della Riserva, le introduzioni e le immissioni di specie ed individui non appartenenti alla fauna autoctona.
6. E' vietata, ai fini della tutela della biodiversità e degli equilibri naturali della Riserva, l'introduzione di cani, salvo che a guinzaglio, gatti e qualsiasi animale domestico suscettibile di arrecare disturbo alla fauna selvatica e alle specie vegetali. I cavalli e le altre specie equine potranno essere utilizzati, oltre che lungo le strade perimetrali della Riserva, solo lunghi percorsi prestabiliti indicati da apposite tabelle.
7. In caso di prolungati periodi di siccità e comprovata scarsità di approvvigionamento idrico potrà essere concessa la possibilità di far abbeverare animali domestici che potranno accedere al bacino idrico lungo sentieri prestabiliti ed individuati in zone meno delicate dal punto di vista naturalistico e previa presentazione di richiesta e successiva autorizzazione della Provincia.

ARTICOLO 23 Gestione faunistica

1. Nella Riserva è vietata la caccia, la cattura, l'uccisione ed il danneggiamento, il disturbo di ogni specie animale appartenente sia ai vertebrati che agli invertebrati.
2. In base all'art.2 della L. R. 39/2000, l'esercizio della pesca dovrà essere sottoposto ad apposita regolamentazione predisposta a cura della **Provincia di Matera**.
3. In caso di necessità, la Provincia può effettuare prelievi e catture selettive necessari a conservare gli equilibri faunistici ed ambientali.
4. I prelievi di cui al comma precedente, debbono avvenire, a norma dell'art. 11 comma 4 della L. n. 394/1991 e art. 19 comma 2 L. 11/02/92 n. 157, mezzi adottati non devono arrecare disturbo alla fauna non oggetto di controllo.
8. In riferimento all'art. 2 comma 1 lettera l) della L.R. 39/2000 il pascolo di animali domestici non è consentito nelle aree di proprietà pubblica della Riserva. E' consentito invece nelle aree di proprietà privata anche interne alla Riserva.
9. Eventuali progetti finalizzati alla introduzione e reintroduzione di specie animali per ristabilire equilibrate condizioni degli habitat presenti nella Riserva vanno sottoposti dalla Provincia
10. E' consentito, in riferimento all'art. 20 della L.R. 2/1995 e previa autorizzazione della Provincia, il prelievo di un numero limitato di esemplari appartenenti a specie animali selvatiche stanziali oggetto di ripopolamento, per finalità che riterrà più opportune la Provincia.

11. La Provincia è tenuta a risarcire i danni causati ai privati dalla fauna selvatica esclusivamente nei casi in cui vi sia la prova inequivocabile che il danno sia stato provocato da fauna selvatica e non da altri fattori. L'indennizzo potrà essere effettuato solo nel caso in cui l'utilizzo e la conduzione dei terreni coltivati siano avvenuti nel pieno rispetto del presente Regolamento e senza immissione di sostanze chimiche suscettibili di creare danni alla fauna e all'ambiente (diserbanti, concimi chimici, fitofarmaci, ecc.).

ARTICOLO 24 Funghi, tartufi, prodotti del sottobosco, flora, apicoltura

1. In base alla L.R. n. 39/2000, è vietata la raccolta di qualsiasi organismo vegetale vivo o morto.
2. Oltre alla raccolta è vietato il danneggiamento, la detenzione e la vendita di qualsiasi specie appartenente alla flora spontanea erbacea, arbustiva ed arborea.
3. E' vietata altresì la raccolta, il danneggiamento, la detenzione e la vendita di qualsiasi specie di funghi, tartufi e licheni.
4. Per motivi legati ad iniziative di studio e ricerca scientifica documentati potranno essere concesse autorizzazioni al prelievo di limitate quantità di esemplari vegetali.
5. Sulla base dei piani di manutenzione e gestione del patrimonio forestale indicati nel Piano di Gestione della Riserva potranno essere concesse autorizzazioni alla raccolta di materiale legnoso secco giacente al suolo.
6. E' vietata l'introduzione di specie vegetali che possono alterare l'equilibrio naturale ed ecologico nonché di specie allocotone.
7. L'attività di apicoltura è consentita in determinate aree individuate dalla Provincia e sarà comunque soggetta a specifica autorizzazione da parte dello stesso.

ARTICOLO 25 Riprese fotografiche e cinematografiche

1. Nelle zone della Riserva in cui è consentito l'accesso al pubblico è consentita la ripresa fotografica, video e cinematografica.
2. Nelle zone di massima tutela e protezione (Zona A) l'Ente Provincia potrà autorizzare, tali riprese purchè nel totale rispetto dell'art. 14 del presente Regolamento. Il personale incaricato dall'Ente Provincia, o agenti addetti alla vigilanza potranno decidere l'eventuale allontanamento dei fotografi e degli operatori videocinematografici che assumessero un comportamento tale da arrecare disturbo alla fauna ed alla flora.
3. Le attività di ripresa possono essere concesse dall'Ente Provincia esclusivamente per comprovati motivi di documentazione e di studio.
4. Sono vietate le riprese per scopi commerciali da parte di privati.
5. L'Ente gestore potrà autorizzare riprese per iniziative promozionali e pubblicitarie per proprio uso interno e per finalità divulgative delle caratteristiche ambientali e naturalistiche della Riserva.

ARTICOLO 26 Piano di Gestione

1. L'Amministrazione Provinciale si doterà di apposito strumento di attuazione definito Piano di Gestione Territoriale che potrà essere rivisto a seguito delle esperienze dirette di gestione del territorio della Riserva e con l'obiettivo di apportare eventuali miglioramenti alle strategie di conservazione delle caratteristiche naturalistiche, ambientali e paesaggistiche dell'intera Riserva.

ARTICOLO 27 Misure di salvaguardia

1. Al fine di una effettiva ed efficace protezione della Riserva, la violazione alle

norme di tutela previste dal presente Regolamento comporta la sanzione amministrativa o penale, ove prevista, anche in assenza di specifici cartelli indicatori o in presenza di cartelli danneggiati. La Provincia provvederà comunque alla sistemazione sia di segnaletica perimetrale indicante “ Regione Basilicata – Provincia di Matera – Riserva Naturale Orientata San Giuliano “ – sia di cartelli informativi specifici, ove ritenuto strettamente necessario alla gestione.

2. Coloro che per qualsiasi motivo sono interessati ad accedere all'interno della Riserva sono tenuti a conoscere il presente Regolamento od a prenderne visione presso la sede della Provincia di Matera e della Regione Basilicata.

ARTICOLO 28 Sanzioni amministrative

1. Fatte salve le sanzioni penali previste dalla normativa vigente, in caso di violazione delle norme del presente Regolamento, si applicano le sanzioni amministrative previste dalla L.R. n. 28/94, art. 31 e dalla L. 394/91 art. 29, commi 2 e 3 e dalla L.R. 157/92.
2. In particolare per le violazioni al presente Regolamento si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

Sanzioni

- Ammenda da €929,62 a €3.098,74 per chi esercita la caccia all'interno della Riserva.
- Ammenda fino a €3.098,74 per chi cattura fauna selvatica all'interno della Riserva.
- L'ammenda fino a €1.032,91 per chi trasporta all'interno di autoveicoli armi anche se in custodia e arnesi anche se occasionalmente, che possono ledere o catturare fauna selvatica.
- L'ammenda da €516,46 a €2.065,83 per chi all'interno della Riserva si

aggira con arnesi che possono servire a catturare selvaggina (quali reti, lacci, tagliole, trappole, vischio, falci, asce, ecc.).

- Sanzione da €1.032,91 a €2.065,83 ai responsabili di danneggiamento provocato alla fauna selvatica e alla fauna ittica da insetticidi, pesticidi, diserbanti, o altre sostanze nocive e dalla bruciatura delle stoppie in violazione delle leggi vigenti in materia. Chiunque abbatte o danneggia specie di fauna selvatica o specie vegetali. Oltre alla sanzione prevista dalle norme vigenti, è tenuto al pagamento a titolo di risarcimento di una somma in denaro pari al doppio del costo sostenuto dall'Ente, per l'acquisto delle stesse. I proventi del risarcimento devono essere impiegati per la reintroduzione successiva.
- Sanzione amministrativa da €51,65 a €516,46 per i proprietari di cani da caccia, da guardia di abitazioni e del bestiame che vengono lasciati incustoditi nella Riserva a più di 100 metri dall'abitazione o dal bestiame medesimo. Zona B e C: in tale zona i relativi proprietari sono obbligati, con idonee misure, ad evitare che i cani arrechino disturbo o danno alla selvaggina.
- Sanzione fino a €1.549,37 ai proprietari di cani di qualunque razza canina che vengono trovati a vagare nella zona di massima protezione (Zona “A“) delle Riserva.
- Sanzione da €4.131,66 a €9.296,22 in caso di lavori non autorizzati. La stessa sanzione si applica anche in ipotesi di inosservanza anche parziale delle disposizioni volte al ripristino dei luoghi e al recupero ambientale della Riserva.
- Sanzione da € 103,29 a €413,17 per l'uso aperto di apparecchi radio, televisivi e simili ad alto volume.

- Sanzione da € 154,94 a €516,46 per chi abbandona anche temporaneamente rifiuti di qualsiasi genere.
- Sanzione da € 258,23 a € 1.032,91 per lavaggio di materiali di qualunque genere e natura dei corpi idrici liberi (lago, fiume, sorgenti).
- Sanzione da € 258,23 a € 1.032,91 per chi impiega nelle attività agro-silvo-pastorali sostanze chimiche di sintesi.

ARTICOLO 29 Iniziative ed interventi non previsti

1. Iniziative od interventi da effettuarsi all'interno della Riserva e non previsti dal presente regolamento saranno comunque soggetti a specifica autorizzazione da parte della Provincia di Matera.



PROVINCIA DI MATERA

SETTORE FORESTAZIONE, AGRICOLTURA, PARCHI E RISERVE NATURALI

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
DR. FOR. ENRICO L. DE CAPUA

L'ASSESSORE AL RAMO
GEOM. FRANCESCO LABRIOLA